

AGEVOLAZIONI

Quotazione PMI: credito d'imposta prorogato sino al 31 dicembre 2027

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

L'[articolo 1, comma 449, L. 207/2024](#) (c.d. Legge di Bilancio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025, ha **prorogato sino al 31 dicembre 2027** la pregevole misura che riconosce un **credito d'imposta** legato alla quotazione delle PMI.

Nello specifico, il **bonus quotazione PMI** spetta alle imprese che occupano **meno di 250 persone** e con **fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro** oppure **con totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro**. Ciò significa che, ai fini del beneficio, è necessario il mancato superamento del limite degli occupati e uno dei due parametri economici/patrimoniali indicati (l'accesso al beneficio è precluso alla PMI che appartenga a un gruppo se il bilancio consolidato supera le soglie e il numero di occupati indicati).

Sulla base di quanto previsto dal **D.M. 23 aprile 2018**, possono beneficiare del **credito d'imposta** le PMI che:

- sono **costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese** alla data di presentazione della domanda di concessione del credito d'imposta;
- operano nei **settori economici** rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di **esenzione** (ovvero, il **Regolamento 651/2014/UE** sugli **aiuti di Stato**), compreso quello della **produzione primaria di prodotti agricoli**;
- sostengono **costi di consulenza** allo scopo di ottenere l'ammissione alla **quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione** di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, **non rimborsato o depositato** in un **conto bloccato**, gli **aiuti** individuati quali **illegali e incompatibili** dalla Commissione europea;
- sono **in regola** con la **restituzione di somme dovute** in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- **non** si trovano in condizioni tali da risultare **impresa in difficoltà** così come individuata

nel regolamento di esenzione.

La **procedura di ammissione** alla quotazione può avvenire sia un **mercato regolamentato** sia un **MTF** di uno **Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo**. Con specifico riferimento ai mercati regolamentati e agli MTF italiani, il beneficio del credito d'imposta riguarda la quotazione su **Euronext Milan** (ex MTA), compreso il segmento STAR, ed **Euronext Growth Milan** (ex AIM Italia), entrambi gestiti da Borsa Italiana, ora facente parte del gruppo Euronext.

Sempre in virtù del citato dal **D.M. 23 aprile 2018**, sono **ammissibili** i **costi** relativi alle seguenti attività:

1. attività sostenute in vista dell'inizio del **processo di quotazione** e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del **sistema di controllo di gestione**, l'assistenza dell'impresa nella redazione del **piano industriale**, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
2. attività fornite durante la **fase di ammissione** alla quotazione e finalizzate ad attestare l'**idoneità** della società **all'ammissione** medesima e alla **successiva permanenza** sul mercato;
3. attività necessarie per **collocare** presso gli investitori le **azioni oggetto di quotazione**;
4. attività finalizzate a supportare la società emittente nella **revisione** delle **informazioni finanziarie storiche o prospettiche** e nella conseguente preparazione di un **report**, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della **due diligence finanziaria**;
5. attività di assistenza della società emittente nella **redazione** del **documento di ammissione** e del **prospetto** o dei documenti utilizzati per il **collocamento** presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell'**articolo 3, comma 1, n. 34 e 35, Regolamento 596/2014/UE**;
6. attività riguardanti le **questioni legali, fiscali e contrattualistiche** strettamente inerenti alla procedura di quotazione, quali, tra gli altri, le attività relative alla **definizione dell'offerta**, la disamina del **prospetto informativo** o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la **due diligence legale o fiscale** e gli aspetti legati al **governo dell'impresa**;
7. attività di **comunicazione** necessarie a offrire la **massima visibilità** della società, a divulgare l'**investment case**, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Inoltre, sono considerati ammissibili i **costi direttamente connessi** allo svolgimento delle suddette attività prestate da **consulenti esterni**, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari (si tratta, ad esempio, della **consulenza fiscale, legale o della pubblicità**).

Il **credito d'imposta** può essere riconosciuto, fino a un **importo massimo di 500.000 euro**, nella **misura massima del 50%** dei costi complessivamente sostenuti.

L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi devono risultare da un'**attestazione** rilasciata dal presidente del **collegio sindacale**, oppure da un **revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali, ovvero da un **professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**.

Al fine di poter beneficiare di tale agevolazione, è necessario presentare al MISE **un'istanza (dal 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione fino al 31 marzo dell'anno successivo)** che attesti la sussistenza dei presupposti applicativi dell'agevolazione e indichi l'ammontare del credito d'imposta richiesto. Ne deriva che le imprese che hanno ottenuto la quotazione nel 2024, dovranno inoltrare tale **istanza entro il 31 marzo 2025**. Il MISE, a sua volta, comunica all'impresa richiedente il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione.

Da ultimo, il **credito d'imposta** deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta **in corso** alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta **successivi** fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo; e può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 471/1997](#), a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione del beneficio.